

Capitolato speciale d'appalto

Gara 34/2016

**Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto -
per l'affidamento della fornitura di attrezzatura didattica illuminotecnica per la Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti per recupero da furto
CIG 6891195A01**



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA	3
ART. 4 – RIFIUTO DELLA FORNITURA	4
ART. 5 – GESTIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	4
ART. 7 – ONERI DELL’APPALTATORE	5
ART. 8 – ASSISTENZA POST VENDITA	5
ART. 9 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 10 – CORRISPETTIVO.....	5
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	6
ART. 13 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	7
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 – RESPONSABILITA’	7
ART. 16 – INTERFERENZE E DUVRI	8
ART. 17 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	8
ART. 18 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	8
ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	9
ART. 20 - PENALITA’	9
ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO.....	9
ART. 22 - RISOLUZIONE	10
ART. 23 - RECESSO.....	10
ART. 24 - FORO COMPETENTE	10
ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	10
ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	10



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di attrezzatura didattica professionale – *nello specifico: attrezzatura illuminotecnica* - occorrente alla Civica Scuola di Musica Luchino visconti, per ripristinare la loro mancanza in magazzino a seguito di furto.

ART. 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura, le tipologie e la quantità, sono quelli di seguito descritti:

- | | |
|--|------|
| 1. ARRI T2 2000 - Proiettore Fresnel per lampade tungsteno - 2000W | n. 1 |
| 2. KIT TREPPEDI COMPOSTO DA: | |
| CARTONI C20S 150 (H513/150) - Testa fluida | n. 1 |
| CARTONI Tripod Studio 2 st. Alu. (T624/2) - Treppiedi | n. 1 |
| CARTONI PVC Tube 2 stages Tripods (C912/2) - Custodia | n. 1 |

La marca e il modello indicati si intendono come richiesti obbligatoriamente, quale tassativa richiesta a causa della particolare scelta didattica in corso o per la compatibilità **ed uniformità dell'infrastruttura già esistente** con sistemi già in possesso di Fondazione Milano.

Qualora le attrezzature e il materiale consegnato non rispettino le caratteristiche stabilite saranno applicate le penali di cui nel presente Capitolato.

ART. 3 – LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine di fornitura, in una delle sedi di seguito indicate:

- Scuola di Cinema Luchino Visconti, magazzino piano terra
Viale F. Testi 121 20162 Milano

Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le ore 9.00 e le ore 18.00, **entro il 20 dicembre 2016, franco di ogni spesa ivi compreso lo scarico, e la consegna al piano.**

Non è prevista la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti. Pertanto, pur avendo consegnato una parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine contrattuale, eventuali consegne oltre detto termine, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato d'appalto.

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

- la consegna al piano, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole richieste presso il luogo di utilizzo indicato nell'ordine (indirizzo, piano, stanza);
- i colli dovranno essere accompagnati da una distinta indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi (D.D.T.);
- la comunicazione scritta del giorno e dell'ora di consegna al Personale Tecnico di Fondazione Milano, che dovrà pervenire almeno 48 ore prima della consegna del materiale;



- la verifica da parte del personale delegato di Fondazione Milano e di personale della Società del materiale consegnato e relativa stesura di un verbale di consegna. In caso di mancata presenza del rappresentante della Società farà fede quanto rilevato da Fondazione Milano. L'accettazione della consegna potrà essere effettuata CON RISERVA dal personale di Fondazione Milano, che si riserva il diritto di verificarne il contenuto, ed eventualmente chiederne la sostituzione entro il termine stabilito al successivo articolo 4.

L'installazione e la messa in funzione avverrà a cura dei responsabili tecnici di Fondazione Milano.

Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia.

ART. 4 – RIFIUTO DELLA FORNITURA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità, la conformità e specifiche tecniche dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni di risoluzione previste nel presente capitolato d'appalto.

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli richiesti o difettosi, Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a sostituirli, a proprie spese, entro 8 giorni, salvo situazioni di urgenza.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 23 (esecuzione in danno).

ART. 5 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Settore competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione.

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fava.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a fornire la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati, indicando l'elenco degli articoli acquistati, numero di ordine/contratto e CIG.

Il Fornitore sarà tenuto inoltre a comunicare eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto ordinato e descritto nell'elenco degli Articoli di cui all'articolo 2 del presente Capitolato. La mancata comunicazione delle variazioni, come descritto nello stesso articolo, comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 20 del presente Capitolato d'appalto.



ART. 7 – ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- i costi per il trasporto e la consegna;
- i costi per altri oneri o spese inerenti alle consegne, compresi gli oneri e le spese derivanti da consegne non conformi, per qualità e/o quantità, a quanto ordinato;
- i costi dei ticket per l'accesso in Area C e/o per zone ZTL

ART. 8 – ASSISTENZA POST VENDITA

Tutti i prodotti dovranno avere garanzia del produttore estesa ad anni 3. La garanzia dovrà necessariamente comprendere la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conforme all'ordinativo nei tempi richiesti e la sostituzione delle parti fisiche guaste o comunque difettose. Anche sui ricambi forniti dovrà essere garantito lo stesso periodo di garanzia e le stesse caratteristiche di fruizione dell'attrezzatura originariamente fornita.

In aggiunta ed integrazione a queste, il fornitore dovrà fornire per tutto il periodo di durata del contratto, una specifica assistenza post vendita in cui garantirà:

- che qualora le attrezzature necessitassero, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse gli 8 giorni dovrà essere fornita, gratuitamente, strumentazione sostitutiva con caratteristiche, come minimo, equivalenti. Il tempo necessario alla riparazione non dovrà comunque eccedere i 30 giorni dalla richiesta d'intervento, a seguito dei quali dovrà essere fornita in via definitiva un'attrezzatura nuova e identica o migliorativa rispetto a quella originale;
- che l'eventuale trasporto delle apparecchiature per sostituzioni e/o riparazione sarà a carico del fornitore, senza spese aggiuntive per Fondazione Milano, che invece si farà carico dell'emissione del documento di trasporto;
- la consegna di tutta la documentazione necessaria alla gestione del processo di riparazione/sostituzione in garanzia, indicando contatti, modalità e strumenti da utilizzare;
- che il fornitore supporterà Fondazione Milano nella gestione dei rapporti con il produttore per la fruizione dei servizi di garanzia e riparazione. In ogni caso Fondazione Milano si riserva la facoltà di attivarsi direttamente con il produttore gestendo autonomamente il processo di riparazione/sostituzione in garanzia, coinvolgendo il fornitore in caso di necessità.

ART. 9 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nel preventivo presentato in offerta. La fornitura richiesta di cui al presente CSA viene appaltata **a corpo**.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

L'importo massimo di contratto a base d'asta è stabilito in **euro 8.515,00** iva esclusa.

I prezzi a base d'asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi precedentemente indicate.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo.



ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione dell'ordine/comunicazione di aggiudicazione e si concluderà con la consegna totale dei beni, e successivo pagamento della fattura (così come descritto nell'art. 18).

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione". La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate in via telematica, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) - se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.



L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai Beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 75 comma 7 del Codice dei contratti.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

ART. 13 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "pagamenti e fatturazione".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso al Comune di Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizio/fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.



E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore di servizio/fornitore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 16 – INTERFERENZE E DUVRI

Trattandosi di mere forniture di materiali, non si rileva la necessità di provvedere all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), conseguentemente i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 18 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura, **avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari a fine mese dalla data di ricevimento della fattura commerciale** mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.



In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Si applica l'Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste al successivo articolo e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente Capitolato d'appalto.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 20 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui al presente capitolato;
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli di cui al presente Capitolato d'appalto;

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.



Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 23 - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ente Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.